

- Tribunale di Roma, 03/07/2019 n.13981 (“L’interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall’art. 5 comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto - non già della mera presentazione dell’istanza di mediazione - ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell’art. 8, comma 1, la stessa parte istante”);
- Corte appello Brescia, sez. II, 30/07/2018, n.1337 – che *“l’effetto impeditivo della decadenza... non può che collegarsi, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato della attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione alla controparte, il che in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti, dovrebbe valere altresì laddove, una volta presentata la domanda di mediazione, la fissazione della data del primo incontro e la stessa comunicazione rimangono demandate all’Organismo e perciò sottratte all’ingerenza dell’istante”*.